



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO DI MUSICA "G.F. GHEDINI" DI CUNEO
Alta formazione Artistica e Musicale

Via Roma 19 - 12100 Cuneo - (tel. 0171/693148 - fax 0171/699181)

DECRETO DIRETTORIALE 16 dicembre 2010, n. 329

REGOLAMENTO DIDATTICO
DEI CORSI DI FASCIA PRE-ACCADEMICA

dell'Istituto Superiore di Studi Musicali – Conservatorio di Musica "G.F. Ghedini" di Cuneo

IL DIRETTORE

- VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, di *"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati"* ed in particolare l'art. 2, comma 8 lettere "c" e "g"
- VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, *"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508"*
- VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 *"Regolamento recante la disciplina per gli ordinamenti didattici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art.2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"*, ed in particolare l'art. 10 comma 4, lettera "g"; l'art. 7, comma 2, l'art. 12, comma 4
- VISTO il D.M. 3 luglio 2009, n.90 *"Settori artistico disciplinari e declaratorie dei Conservatori di Musica"*
- VISTO il D.M. del 30 settembre 2009, n. 124 *"Ordinamenti didattici e corrispondenza classi di concorso Conservatori di musica"*
- VISTO il D.M. 12 novembre 2009, n.154 *"Applicazione art. 6, comma 3, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212"*
- VISTO lo Statuto ed in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 27, comma 3;
- VISTO il Regolamento didattico emanato in data ... dicembre 2010, con Decreto Direttoriale n. 328 ed in particolare gli artt. 39, 40, 41 e 43;
- PRESO ATTO delle linee guida espresse dalla Conferenza dei Direttori nella seduta del 14 luglio 2010
- PRESO ATTO il parere espresso dal Collegio dei professori nella seduta del 26 novembre 2010
- PRESO ATTO del parere espresso dai Dipartimenti nelle sedute del 26 novembre 2010
- VISTO quanto deliberato dal Consiglio Accademico nelle sedute del 25 novembre 2010 e del 3 dicembre 2010;

emana il presente

REGOLAMENTO

Art. 1

(Istituzione dei corsi pre-accademici)

1. Il Conservatorio di Musica “G.F. Ghedini” di Cuneo istituisce e organizza corsi di fascia pre-accademica utili a dare agli studenti una formazione strutturata e organizzata per periodi di studio e livelli di competenza, con l'obiettivo di acquisire una adeguata formazione strumentale e culturale-musicale per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Essi sono disciplinati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.

Art. 2

(Livelli di formazione e periodi di studio)

1. L'offerta formativa è suddivisa in due corsi, ancorchè articolati in periodi e anni di studio secondo la seguente tabella che ne evidenzia anche i relativi livelli di competenza:

CORSI	PERIODI	DURATA	LIVELLO DI COMPETENZA
CORSO DI BASE	primo periodo	anni due	livello A – elementare
	secondo periodo	anni tre	livello B – intermedio
CORSO PROPEDEUTICO	periodo unico	anni due	livello C - avanzato

2. Il Conservatorio può anche organizzare corsi preparatori destinati principalmente alla Scuola primaria, per l'ingresso alla fascia pre-accademica, svolti prevalentemente in forma laboratoriale e collegati alla ricerca e sperimentazione propri della didattica musicale.

Art. 3

(Articolazione didattica)

1. Gli insegnamenti impartiti nei corsi di formazione pre-accademica afferiscono a 6 aree formative.
 - Esecuzione e interpretazione / Composizione
 - Teoria e analisi
 - Musica d'insieme
 - Storia della musica
 - Movimento, gestualità e espressione corporea
 - Tecnologia musicale
2. Ogni area formativa può comprendere più discipline o insegnamenti.
L'elenco degli insegnamenti è riportato nell'allegato A del presente regolamento
3. In ogni Corso e relativo periodo sono attivati gli insegnamenti previsti dal corrispondente ordinamento didattico.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi pre-accademici definiscono l'intera offerta formativa attraverso:
 - il piano di studi;
 - gli obiettivi formativi
 - i programmi di insegnamento e di esame
 - le modalità di verifica delle competenze
 - le propedeuticità relative alle frequenze ed agli esami
 - le corrispondenze con i corsi del precedente ordinamento ed i rispettivi livelli di competenza
5. I piani di studio dei corsi di base e propedeutici, relativi a tutte le scuole strumentali, di canto e compositive sono definiti nell'allegato B del presente regolamento.
6. Non si può accedere al periodo successivo e ai relativi insegnamenti senza acquisito tutte le attestazioni di competenza previste per gli insegnamenti compresi nel periodo precedente, salvo deroghe autorizzate dagli organi competenti del Conservatorio.

Art. 4

(Accesso ai Corsi. Esami di ammissione)

1. L'accesso ai corsi di fascia pre-accademica, a seguito di regolare domanda presentata entro i termini prescritti, è subordinato al superamento di un esame di ammissione. La relativa graduatoria dei candidati risultati idonei costituisce il documento di riferimento per l'ammissione in rapporto con i posti disponibili.
2. L'esame d'ammissione è orientato alla verifica delle competenze e della preparazione acquisita dal candidato in relazione al corso ed al livello richiesto. In caso di ammissione al primo anno non è richiesta una preparazione specifica ma unicamente il possesso di buone attitudini strumentali e musicali generali per lo strumento richiesto. La Commissione può ammettere il candidato ad un livello differente da quello richiesto in relazione alle attitudini, competenze strumentali e musicali dimostrate in sede d'esame.
3. L'accesso agli studi di Canto lirico, di Composizione, di Direzione di Coro, Composizione Corale, Musica Elettronica avviene al Secondo periodo di studi, dopo aver acquisito certificazioni di competenza di livello A.

Art. 5

(Esame di conferma)

1. Gli allievi ammessi al primo anno del primo periodo di studio, al termine dell'anno accademico debbono sostenere un esame di conferma quale verifica dei risultati conseguiti ed il persistere delle motivazioni allo studio. In caso di esito negativo, l'allievo viene dimesso dal Conservatorio.

Art. 6

(Passaggio ai successivi anni di studio)

1. All'interno di ogni singolo periodo di studio, il passaggio agli anni successivi per ogni disciplina di insegnamento avviene tramite valutazione positiva da parte del docente. La valutazione negativa comporta la ripetizione dell'anno di corso della relativa disciplina. Ogni periodo di studio può essere prolungato di una sola annualità, salvo deroga concessa da parte degli Organi preposti a fronte di gravi e comprovate motivazioni.
2. Allo studente può altresì essere concesso il passaggio al Corso propedeutico con un solo debito relativo ad una disciplina prevista unicamente nei Corsi di base. Tale debito deve essere assolto prima di sostenere qualunque altro esame relativo al Corso Propedeutico.
3. Allo studente può essere concesso di abbreviare il proprio percorso di studi. La proposta di abbreviazione, formulata dal docente della disciplina principale/caratterizzante ed accompagnata dal parere favorevole di tutti i docenti afferenti al piano didattico dell'allievo interessato, sarà valutata e concessa dal Consiglio di Corso.

Art. 7

(Esame di competenza di fine periodo e certificazioni)

1. Al termine di ogni periodo l'allievo, per poter accedere al periodo successivo deve sostenere tutti i relativi esami previsti dal piano di studi ed ottenere un giudizio di idoneità per le discipline laboratoriali.
2. L'iscrizione all'esame da parte dell'allievo prevede il parere favorevole del relativo docente.
3. Il programma d'esame deve rispettare gli obiettivi finali del livello e delle prove previste.
4. Ciascun candidato è valutato dalla Commissione con un voto unico espresso in decimi, ancorchè suddiviso in frazioni decimali, indipendentemente dal numero delle prove d'esame; l'esame si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione di almeno 6 decimi.
5. La Commissione, nominata dal Direttore è composta da almeno tre docenti della materia oggetto d'esame o affine. Il docente dell'allievo è componente di diritto della Commissione.
6. La certificazione dei livelli di competenza comprende:
 - a) Schema di sintesi relativo alla struttura del corso di fascia pre-accademica attivato dal Conservatorio;
 - b) Denominazione dell'insegnamento;
 - c) Livello di competenza acquisito;
 - d) Data dell'esame;
 - e) Valutazione (con voto in decimi, ancorchè suddiviso in frazioni decimali);
 - f) Obiettivi di apprendimento collegati all'insegnamento.
7. Sono previste; di norma, due sessioni d'esame per ogni anno accademico: Sessione Estiva (mesi di giugno-luglio), sessione autunnale (mesi di settembre-ottobre). Lo svolgimento di esami in altri periodi dell'anno è concesso, dietro motivata richiesta, dal Direttore.

Art. 8

(Obblighi di frequenza)

1. La frequenza ai corsi/discipline è obbligatoria e non dovrà essere inferiore ai due terzi delle ore previste dai singoli piani di studio. Il docente tuttavia può, sotto la sua personale responsabilità, concedere dei crediti di frequenza agli allievi in possesso di particolari competenze già acquisite in relazione all'offerta formativa della relativa disciplina.
2. Eventuali certificazioni rilasciate da Istituzioni musicali accreditate o Universitarie, possono costituire valido credito per l'esonero dell'allievo da esami previsti dall'offerta formativa dei corsi pre-accademici, dietro parere favorevole del Consiglio Accademico.
3. In caso di assenza non giustificata dalle lezioni per un periodo superiore a due mesi, si procederà alle dimissioni d'ufficio dell'allievo stesso.

Art. 9

(Passaggio dall'ordinamento previgente ai corsi pre-accademici)

1. Gli studenti iscritti ai corsi del previgente ordinamento possono transitare ai corsi pre-accademici di cui al presente regolamento. L'Istituzione valuta e riconosce le certificazioni acquisite nel precedente contesto, traducendole nel nuovo sistema.
2. Le tabelle di corrispondenza fra le competenze relative agli anni di corso del precedente ordinamento, gli esami di compimento, gli esami di licenza e i livelli di competenza previsti dai vari anni di studio dei Corsi pre-accademici sono definiti nell'allegato C del presente regolamento.

Art. 10
(Limiti d'età)

1. Per l'ammissione al Corso propedeutico non sono previsti limiti d'età.
2. Per l'ammissione ai Corsi di Base di Composizione, Direzione di Coro e Composizione Corale, Musica elettronica non sono previsti limiti di età.
3. I limiti d'età per l'accesso ai corsi pre-accademici sono definiti nell'allegato D al presente regolamento.
4. Per l'ammissione ad anni superiori al primo, il limite massimo di età indicato in tabella è aumentato proporzionalmente all'anno di idoneità richiesto.
5. La Commissione preposta agli esami di ammissione può concedere deroghe ai limiti indicati dalla tabella in caso di particolari e comprovate doti musicali e formazione acquisita.

Art. 11
(Conseguimento degli studi di fascia pre-accademica e accesso al livello accademico)

1. Lo studente che abbia ottenuto le attestazioni di compimento degli studi di fascia pre-accademica, per tutti gli insegnamenti previsti, completando in tutti gli aspetti la propria formazione di fascia pre-accademica, può accedere senza debiti ai corsi Accademici di primo livello, previo il superamento dell'esame di selezione.

Art. 12
(Contemporanea frequenza di corsi diversi)

1. Si dà possibilità di iscrizione contemporanea sino a un massimo di due corsi di fascia pre-accademica, sempre previo superamento di specifico e mirato esame di ammissione. La frequenza può realizzarsi anche per accessi conseguiti in anni diversi e per livelli di stadio diverso.
2. E' possibile frequentare un corso di fascia pre-accademica, anche per uno studente iscritto ai corsi di alta formazione musicale, nel caso che si tratti di corsi che insistono su aree diverse.

Art. 13
(Frequenza a singoli corsi, laboratori e connesse attività artistiche)

1. Il Consiglio Accademico, in accordo con le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, provvederà alla stesura di un regolamento al fine di consentire agli esterni la frequenza a corsi singoli, laboratori ed attività artistiche del Conservatorio.

Art. 14
(Strutture didattiche di programmazione, controllo e valutazione)

1. Il Consiglio Accademico, in osservanza e raccordo con lo Statuto ed il Regolamento didattico del Conservatorio, provvederà ad attivare e regolamentare le strutture didattiche preposte alla programmazione, controllo e valutazione dei Corsi di cui al presente regolamento.

Art. 15
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore e dello Statuto.

Art. 16
(Entrata in vigore. Modifiche ed integrazioni)

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'Istituto.
2. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio Accademico.
3. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio Accademico, sentiti gli organi e/o i Consigli interessati (Dipartimenti, Scuole, Corsi)